

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2016
347/2016/E/EFR**

SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ, SULL'IMPIANTO DENOMINATO IGCC DI SARROCH (CA), DELLA SOCIETÀ SARLUX S.R.L.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06 (di seguito: deliberazione 2/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 247/2015/E/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2015, 367/2015/E/efr;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata in data 25 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, tra l'allora Gestore della rete di trasmissione nazionale – GRTN Spa (attuale Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.), (di seguito: GSE) e la società Sarlux S.r.l. (di seguito: Sarlux o parte), con riferimento a un impianto alimentato con combustibili di processo o residui denominato IGCC sito in Sarroch (CA) (di seguito: impianto), per una potenza netta di 548 MW;
- la nota del 18 giugno 2008 (prot. Autorità n. 0018159 del 19 giugno 2008; di seguito: nota Sarlux 18 giugno 2008), con cui la Sarlux ha trasmesso al GSE, e per conoscenza all'Autorità, ai sensi dell' articolo 1, comma 1.2, dell'allegato A alla deliberazione 188/06, la relazione per la definizione del valore quantità strettamente indispensabile (di seguito: QSI) per gli impianti di cui alla lettera e),

della tabella 1, del provvedimento CIP 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al Titolo II, punto 12-*bis*, del provvedimento CIP 6/92 (di seguito: relazione del 18 giugno 2008);

- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2014;
- la documentazione trasmessa dalla parte al GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
- il rapporto finale, redatto dal Nucleo ispettivo in data 15 ottobre 2015 e ricevuto dal GSE in data 20 ottobre 2015 (prot. GSE n. A20120301945);
- le comunicazioni trasmesse dalla Sarlux al GSE e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese in data 31 marzo 2010 (di seguito: nota del 31 marzo 2010) e in data 16 novembre 2015 (di seguito: nota del 16 novembre 2015);
- l'addendum al rapporto ispettivo predisposto dal Nucleo in data 14 dicembre 2015;
- la nota finale del GSE del 28 dicembre 2015, trasmessa alla parte e all'Autorità per i seguiti di competenza (prot. GSE n. P20150105499, prot. Autorità n. 38703 del 29 dicembre 2015; di seguito: nota GSE del 28 dicembre 2015).
- la sentenza del Tar Lombardia Milano, Sezione III, 14 giugno 2011 n. 1531;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 marzo 2015, n. 1002 (di seguito: sentenza n. 1002/15);
- il ricorso del 26 febbraio 2016 presentato dalla Sarlux innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Roma, avverso la nota GSE del 28 dicembre 2015.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 99/09, l'Autorità si avvale del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- con la deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, è stato disposto, per il triennio 2013 – 2015, il rinnovo della validità del disciplinare di avvalimento, da parte dell'Autorità, del GSE;
- nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2014 si è svolta la verifica ispettiva presso l'impianto, previo avviso di ispezione notificato dal GSE alla parte in data 4 novembre 2014 (prot. GSE n. P20140156513);
- la verifica ispettiva era finalizzata ad accertare:
 - con riferimento alle produzioni degli anni dal 2007 al 2013, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento CIP 6/92 quale nuovo impianto alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili per una potenza convenzionata pari a 548 MW netti;
 - con riferimento alle produzioni degli anni dal 2007 al 2013, il rispetto della QSI per gli impianti di cui alla lettera e) della tabella 1 del provvedimento CIP 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità

strettamente indispensabile di cui al Titolo II, punto 12-*bis*, del provvedimento CIP 6/92;

- con riferimento alle produzioni degli anni dal 2007 al 2010, il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione 42/02.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che:
 - sebbene la relazione allegata alla nota Sarlux del 18 giugno 2008 sia riferita a un perimetro di impianto non coerente con le previsioni normative, in quanto non comprensivo dell'intero impianto ma limitato alle sole unità di generazione elettrica, il valore di QSI proposto, pari al 10%, è numericamente coincidente con quello che si determinerebbe applicando la proposta all'intero impianto e può, pertanto, essere assunto a rappresentare la QSI a decorrere dall'1 gennaio 2007;
 - con riferimento a tutti gli anni oggetto di accertamento, nell'impianto sono stati utilizzati idrocarburi rispettando il valore della QSI stabilita ai sensi del Titolo II, punto 12-*bis*, del provvedimento Cip 6/92;
 - con riferimento agli anni dal 2007 al 2013 l'impianto ha conseguito valori dell'indice energetico Ien ampiamente superiori a 10, rispettando la condizione tecnica di assimilabilità;
 - relativamente alle produzioni dell'anno 2009, le Sezioni 1, 2 e 3, che costituiscono l'impianto, non hanno rispettato le condizioni minime previste dalla deliberazione 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione, in quanto i valori dell'indice IRE conseguiti risultano inferiori al valore minimo previsto dalla medesima deliberazione ($IRE_{min} \geq 5\%$ per gli impianti esistenti);
- con la dichiarazione trasmessa con nota del 31 marzo 2010, resa con riserva rispetto ai criteri di calcolo adottati, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1. della deliberazione 42/02, la Sarlux ha comunicato al GSE che la condizione di cogenerazione per l'anno 2009 risultava rispettata con riferimento alla sola Sezione 3; coerentemente con quanto dichiarato, la parte ha proceduto all'acquisto dei certificati verdi per la produzione elettrica delle Sezioni 1 e 2;
- successivamente, con la nota del 16 novembre 2015, la Sarlux, a seguito della sentenza 1002/15, ha rettificato la dichiarazione trasmessa con nota del 31 marzo 2010 e ha comunicato che, a suo avviso, la condizione di cogenerazione per l'anno 2009 risulterebbe rispettata per tutte le sezioni dell'impianto: di conseguenza, ha richiesto al GSE la restituzione, eventualmente a mezzo di conguaglio con quanto dovesse risultare dovuto in futuro, di un numero di certificati verdi equivalenti a quelli già acquistati per la produzione elettrica delle Sezioni 1 e 2 per l'anno 2009. In particolare, dal momento che il Consiglio di Stato con sentenza 1002/15 aveva

annullato i provvedimenti dell’Autorità in materia, Sarlux ha ritenuto di adottare un nuovo criterio di calcolo degli indici IRE e LT, fondato sulla assimilazione dell’energia chimica dell’idrogeno prodotto a energia termica utile prodotta dall’impianto.

RITENUTO CHE:

- in esito alla verifica ispettiva, è emerso che la produzione delle tre Sezioni che costituiscono l’impianto IGCC non rispetta la condizione di cogenerazione, definita dalla deliberazione 42/02 e dalla deliberazione 2/06, con riferimento all’anno 2009;
- ai sensi della deliberazione 42/02, infatti, si definisce cogenerazione un sistema integrato di produzione combinata di energia elettrica o meccanica, e di energia termica, entrambe considerate energie utili, realizzato dalla sezione di un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e calore. La produzione di idrogeno conseguentemente non costituisce né produzione di energia elettrica, né produzione di energia termica: pertanto non appare corretto alla luce della regolazione in materia trattare la produzione di idrogeno come una produzione di energia termica utile, come fatto nella procedura di calcolo adottata dalla Sarlux nella dichiarazione del 16 novembre 2015;
- tali conclusioni non si pongono in contraddizione con quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 1002/15, che si è pronunciata – contrariamente a quanto ritenuto da Sarlux – su anni e su produzioni differenti e comunque precedenti all’adozione della deliberazione 2/06;
- la Sarlux ha già assolto all’obbligo previsto dall’articolo 11, del decreto legislativo 79/99, con riferimento alle produzioni delle Sezioni 1 e 2 nell’anno 2009;
- sia, altresì, necessario che il GSE, con riferimento all’anno 2009, assoggetti la Sarlux all’obbligo previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 79/99, anche per la produzione della Sezione 3

DELIBERA

1. di approvare il documento recante “*Relazione degli uffici della DOVC al Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a., in avvalimento da parte dell’Autorità (deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012 509/2012/E/com) sull’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti assimilate alle rinnovabili IGCC di Sarroch (CA), della società Sarlux s.r.l.*”, allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il Gestore dei servizi energetici - GSE Spa assoggetti all’obbligo previsto dall’articolo 11, del decreto legislativo 79/99, la società Sarlux Srl con riferimento alla produzione dell’anno 2009 delle Sezioni 1, 2 e 3 dell’impianto alimentato da fonti assimilate alle fonti rinnovabili denominato IGCC, sito nel

comune di Sarroch (CA), - obbligo da ritenersi già assolto per le produzioni delle Sezioni 1 e 2 - eventualmente emettendo e vendendo alla medesima società i certificati verdi necessari. Gli eventuali relativi ricavi verranno versati a favore del conto A3;

3. di notificare il presente provvedimento alla società Sarlux S.r.l., mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC), al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatta eccezione per l'Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili.

28 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni